

LA GIURISPRUDENZA SUL PARTO ANONIMO E IL NUOVO «ISTITUTO» DELL'INTERPELLOdi Bianca Checchini^(*)

DPR 03/11/2000, n. 396, 30.

L 04/05/1983, n. 184, 28.

FONTE

Nuova Giur. Civ., 2017, 9, 1288

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La previsione del «parto anonimo» a tutela del diritto alla salute e alla vita. - 3. L'accesso alle informazioni dell'adottato nel sistema costituzionale di tutela della «maternità biologica». - 4. Il diritto all'identità del figlio è più tutelato se la «madre anonima» muore. - 5. Il «vuoto normativo» nell'interpretazione delle sezioni unite. - 6. Il procedimento di interpello: la regola «buona per il caso concreto». - 7. Riflessioni conclusive.

Il contributo ripercorre l'evoluzione della previsione della facoltà di scelta dell'anonimato attribuita dall'ordinamento alla gestante al momento del parto in rapporto al diritto del figlio di conoscere la propria identità genetica quale componente della propria personalità alla luce delle più rilevanti decisioni della giurisprudenza nazionale ed europea intervenuta in materia. In particolare, il recente approdo cui è pervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con la decisione n. 1946 del 2017 ha di fatto legittimato ed introdotto nell'ordinamento italiano - nell'assenza di un provvedimento legislativo - un procedimento camerale d'interpello della madre al fine di verificare la persistenza della sua volontà di rimanere anonima a distanza di molti anni dalla nascita del figlio.

1. Introduzione.

Come in ogni favola, a volte anche nel mondo fantasioso del diritto sembra arrivare un lieto fine. Un lieto fine che mette serenità e che definisce in modo chiaro come ci si deve comportare se capita quella tal cosa fornendo lo strumento "giusto" per risolvere il problema.

Questa è la sensazione che spesso si prova quando, a seguito di un contrasto giurisprudenziale, sopraggiunge una decisione della Cassazione a sezioni unite che dirime la questione controversa proponendo la soluzione di diritto cui occorre uniformarsi.

Così è di recente accaduto quando la Cassazione a sezioni unite⁽¹⁾ si è pronunciata in merito al conflitto esistente dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 2013⁽²⁾ tra Tribunali⁽³⁾ e Corti di merito⁽⁴⁾ italiane circa la possibilità che un giudice metta in atto un procedimento d'interpello - e quindi amplifichi i propri poteri istruttori - né previsto né disciplinato dal legislatore (nonostante la Corte costituzionale abbia richiesto una tale disciplina), ricalibrando in tal modo la portata e i confini di alcuni principi portanti del nostro sistema giuridico.

A coronamento di un percorso giurisprudenziale che nel diritto sostanziale vede contemperare i diritti fondamentali alla vita e alla salute (di gestante e neonato) con quello alla ricerca della propria identità genetica, la Suprema Corte⁽⁵⁾ consolida la conclusione della Corte costituzionale 22.11.2013, n. 278⁽⁶⁾, e legittima - nell'inerzia del legislatore - un procedimento camerale volto ad interpellare la donna rimasta anonima al momento del parto circa la persistenza di tale scelta anche molti anni dopo la nascita del bimbo.

La decisione diviene così occasione per una riflessione sul percorso sviluppato dalla giurisprudenza sulla questione del diritto all'anonimato della madre biologica in uno con quello del figlio adottato a conoscere l'identità della propria madre biologica, quale componente della propria personalità⁽⁷⁾.

La serietà e la delicatezza della situazione, che coinvolge interessi e diritti riferibili alla sfera personale e familiare dell'individuo, ha come coordinate normative - nella disciplina vigente - poche e sparse norme (e nemmeno tutte di rango primario) ma è al contempo ancorata a fondamentali parametri di rilievo costituzionale e sovranazionale⁽⁸⁾ che hanno consentito alla giurisprudenza nazionale ed europea, di merito e di legittimità, di valorizzare la consistenza di "nuovi diritti" nella prospettiva di approntare una tutela effettiva e completa alla persona.

2. La previsione del «parto anonimo» a tutela del diritto alla salute e alla vita.

Stupisce scoprire che, a dispetto delle conseguenze giuridiche, sociali e psicologiche che si producono sulla persona del «nato da parto anonimo», la previsione circa la possibilità per la gestante di partorire nel segreto della propria identità, per quanto storicamente antica⁽⁹⁾, sia oggi contenuta (solo) nell'Ordinamento dello stato civile di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396⁽¹⁰⁾. E non si tratta, a ben vedere, di una norma *ad hoc*,

per quanto possibile, chiara e puntuale, ma di un inciso, da cui desumiamo che in Italia ogni gestante può al momento del parto scegliere se essere madre o non esserlo.

La disposizione è contenuta nell'art. 30 del citato d.p.r., ove al comma 1° si legge che la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»⁽¹¹⁾. Come si è detto, la scelta dell'anonimato della partoriente al momento del parto conduce a conseguenze di non poco momento in capo al nato, ma anche per la madre biologica⁽¹²⁾, sia essa coniugata o non coniugata⁽¹³⁾. Tralasciando in questa sede l'ipotesi in cui la partoriente sia anche coniugata, è utile ripercorrere quanto avviene nell'ipotesi in cui una donna chieda al momento del parto di rimanere anonima.

La scelta della madre biologica (anonimato) confluisce nell'atto di nascita che si va a formare e che costituisce - in uno col conforme possesso di stato - lo *status* della persona, cioè a dire la sua qualità nell'ordinamento giuridico⁽¹⁴⁾.

Secondo la disciplina contenuta nell'Ordinamento dello stato civile, infatti, ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita⁽¹⁵⁾ contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino (art. 30, comma 2°). Tale norma deve essere coordinata con la previsione di cui al comma 1° del medesimo articolo, ai sensi della quale "è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".

Il documento che è prova della nascita di quella persona da quella madre è l'attestazione di avvenuta nascita, che nel caso di anonimato materno non può contenere alcuna indicazione circa l'identità della madre⁽¹⁶⁾. Poiché alla denuncia di nascita innanzi all'Ufficiale di stato civile possono provvedere altre persone pare non improprio ritenere che se la partoriente non sceglie l'anonimato, *nulla quaestio*, l'identità della madre risulterà dall'attestazione; diversamente, se la partoriente sceglie l'anonimato, nulla dovrà dire di lei l'attestazione, documento che di fatto "circola" nelle mani delle persone deputate alla denuncia di nascita⁽¹⁷⁾.

La scelta della donna, la mancanza di ogni indicazione sulla maternità nell'unico documento comprovante la nascita (e a maggior ragione l'esclusione di ogni volontà di riconoscimento che segue *a fortiori* dalla scelta dell'anonimato), fanno sì che nell'atto di nascita non possano comparire indicazioni relative alla madre biologica; piuttosto, come è noto, l'Ufficiale di stato civile deve riferire al procuratore della Repubblica competente affinché il minore sia dichiarato in stato di adottabilità al fine di dare corso al procedimento di adozione (artt. 9 ss. l. 4.5.1983, n. 184, "*Diritto del minore ad una famiglia*")⁽¹⁸⁾. La scelta dell'anonimato nell'imminenza del parto, spoglia quindi la donna della propria identità di madre e priva il neonato (della conoscenza) di una parte della propria identità biologica.

Se questa è l'esigua disciplina⁽¹⁹⁾, significativo ne è invece il fondamento costituzionale, ancorato all'esigenza di salvaguardare il diritto alla salute della gestante e alla vita del neonato. Dirimenti al riguardo sono le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale 25.11.2005, n. 425⁽²⁰⁾, ribadite anche dalla successiva n. 278/2013⁽²¹⁾, in cui si ravvisa nell'anonimato l'esigenza di «*tutelare la gestante che in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico e sociale abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende - da un lato - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che il figlio e, - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi*»⁽²²⁾.

La previsione della facoltà di scelta dell'anonimato consente alla donna di preservare la propria "salute" rimanendo nell'anonimato, cioè evitando di poter essere identificata come madre.

Tale *modalità di temperamento* degli interessi in gioco, che già di per sé può sembrare discutibile *al momento del parto* (anche perché in qualche modo si finisce per associare l'idea di salute - quale stato di benessere - o almeno non-malessere - fisico, psichico e sociale (OMS), - ad una condizione di "non maternità"⁽²³⁾), è stata inizialmente *crystallizzata* dal legislatore e resa *assoluta* attraverso la previsione, contenuta nel codice della privacy, in cui all'art. 93, comma 2°, si legge che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica (il certificato di assistenza al parto è oggi sostituito dall'attestazione di avvenuta nascita, art. 93, comma 1°), ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1°, d.p.r. n. 396/2000), possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento⁽²⁴⁾.

Secondo questa prospettiva, quindi, la madre che al momento del parto sceglie l'anonimato rinuncia alla propria "genitorialità" giuridica⁽²⁵⁾ ma ancor prima biologica, e impone al figlio la rinuncia alla conoscibilità di una componente della propria identità, quella appunto della propria madre biologica, atteso che la

previsione del termine dei cento anni dalla formazione del documento si pone quale limite invalicabile alla richiesta del figlio.

Scelta "cruel" potrebbe affermarsi, ma giuridicamente giustificata e giustificabile nel momento in cui è posta in essere per la preferenza accordata dal sistema costituzionale al diritto alla vita e alla salute (di neonato e gestante) rispetto al diritto a conoscere la propria identità genetica (per il neonato).

La facoltà di scegliere l'anonimato al momento del parto si pone quale "strumento" funzionale - nel bilanciamento dei diritti fondamentali alla salute e alla vita della madre e del neonato - a consentire che - *al momento del parto* - la "prevalenza" sia assicurata alla vita del neonato, a discapito di qualsivoglia accezione di maternità (biologica, giuridica). Tale "prima" conclusione - che muove dalla *ratio* della previsione sulla facoltà di scegliere l'anonimato accordata dall'ordinamento alla partoriente - dovrebbe rappresentare il punto di partenza da cui muovere per verificare la congruenza delle letture offerte dalla giurisprudenza della disciplina sostanziale e processuale sul parto anonimo e per ripensare, in una prospettiva *de iure condendo*, alla disciplina di un nuovo «istituto».

3. L'accesso alle informazioni dell'adottato nel sistema costituzionale di tutela della «maternità biologica».

Dal punto di vista del «nato da parto anonimo», poi adottato da altri genitori, che vuole conoscere qualcosa di più del proprio passato "genetico", si deve osservare che la tutela accordata dal legislatore, per quanto divenuta più equilibrata in relazione ai «molteplici interessi coinvolti»⁽²⁶⁾, è rimasta granitica nella previsione del comma 7° dell'art. 28⁽²⁷⁾ della legge sull'adozione⁽²⁸⁾.

Fino all'intervento della Corte costituzionale n. 278/2013 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, l. adoz. -, quest'ultima previsione, infatti, conteneva un divieto assoluto e trasversale per il figlio adottato di accedere alle informazioni riguardanti la propria madre genetica allorquando quest'ultima avesse optato per l'anonimato al momento del parto⁽²⁹⁾.

La Corte costituzionale sulla scia dell'impulso proveniente dalla Corte di Strasburgo⁽³⁰⁾ mitiga il divieto, incidendo direttamente sulla norma indicata nella parte in cui non prevede un procedimento - allorquando la richiesta sia attivata dal figlio - in grado di individuare e convocare la madre biologica al fine di verificare la sua persistenza nel voler rimanere anonima molti anni dopo la scelta effettuata al momento del parto⁽³¹⁾. Dunque allo stato del diritto vigente, la norma che sancisce il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni circa l'identità della propria madre genetica che si è avvalsa dell'anonimato è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede un procedimento di interpello riservato capace di indagare la volontà della madre di rimanere o meno anonima. Ciò nell'ambito del contesto in cui sia il figlio adottato a proporre l'istanza.

Le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale in questa decisione - che non fanno leva sul bilanciamento degli interessi contrapposti come auspicava *Godelli*⁽³²⁾ - ruotano attorno al profilo "diacronico" della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre, introducendo in via di principio la reversibilità del segreto di cui è evidentemente titolare la madre biologica, solo però nell'iniziativa avanzata dal figlio adottivo. Segreto che, si ribadisce, può essere svelato solo se la madre interpellata acconsente.

Meritano di essere ricordati due passaggi della decisione richiamata dai quali si traggono nuovi spunti nella ricostruzione del sistema di tutela dei diritti della persona.

Il primo è quello nel quale la Corte, soffermandosi nell'analisi del diritto all'anonimato della madre, accentua il profilo della "cristallizzazione" o della "immobilizzazione" nelle modalità del suo esercizio per come risulta configurato dal diritto vigente.

La scelta dell'anonimato al momento del parto - nelle parole della Suprema Corte - diviene irreversibile *ex latere matris* ed è capace di espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione «trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato».

In tale passaggio, la Corte sottintende una premessa che non è affatto scontata: quella secondo cui la madre biologica, scelto l'anonimato al momento del parto, non potrebbe più "cambiare idea" disponendo diversamente del proprio diritto al segreto: e ciò, parrebbe, anche qualora vengano meno quelle ragioni di tutela della vita e della salute che stavano a fondamento e giustificazione della sua scelta. È chiaro che l'intervento della Corte costituzionale era richiesto a proposito dell'art. 28, comma 7°, l. adoz., e non in merito alle modalità di esercizio e di revoca della scelta dell'anonimato materno, ma è del tutto evidente che la direzione in cui si muove la Consulta è quella di consentire la reversibilità del segreto solo nell'iniziativa eventuale del figlio adottato, presupponendo quindi quantomeno la formazione di un accordo in tal senso raggiunto tra madre e figlio.

Questa conclusione non sembra considerare appieno la *ratio* che nel nostro ordinamento ha giustificato il riconoscimento della facoltà di scegliere l'anonimato.

Se si considera, infatti, che il diritto alla vita del neonato è tutelato al massimo grado al momento del parto - quando la madre effettua la scelta dell'anonimato -, dopo la nascita, l'interesse alla tutela di questo diritto è certamente venuta meno e non si fa più luogo ad alcun contemperamento degli interessi contrapposti. Allora, dopo il parto e la nascita, la *permanenza* della scelta dell'anonimato diventa strumentale alla "tutela della salute" della donna, ove in tale accezione si deve intendere una condizione di assenza di difficoltà collegate all'essere madre, nemmeno biologica. Secondo questa linea interpretativa, parrebbe non improprio ritenere che di tale diritto al segreto la donna sia titolare e possa disporre autonomamente.

La conclusione della Consulta, che ha immaginato come irreversibile la scelta materna all'infuori dell'ipotesi in cui la possibilità di cambiare idea sia offerta dal figlio, sembrerebbe indebolita da un successivo passaggio della decisione ove si valorizza il fondamento costituzionale del rapporto di genitorialità naturale: la scelta dell'anonimato - che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" - può non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale", mentre se si accogliesse tale conclusione si finirebbe per introdurre nell'ordinamento un divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio con esiti (costituzionali) difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.

Il rilievo costituzionale della "genitorialità naturale", in una prospettiva diacronica della tutela della persona, potrebbe consentire in un momento successivo al parto - qualora siano venute meno le ragioni che avevano imposto il bilanciamento dei diritti cui l'anonimato era funzionalmente preposto - la possibilità per la madre naturale di svelare la propria identità, pur nella rinuncia, acquisita all'ordinamento della propria "genitorialità giuridica" perché il figlio risulta adottato.

La stessa Corte costituzionale riconosce che anche laddove la madre biologica abbia optato per l'anonimato, non possa disconoscersi il permanere del valore costituzionale della genitorialità biologica tutelato nell'art. 2 Cost., pur non ammettendo la reversibilità del segreto se non sull'istanza del figlio.

Riaffiora, comunque, - nelle parole della Corte costituzionale - la "signoria" di cui è investita la madre biologica che una volta autoesclusasi dal mondo giuridico e non, e solo se interpellata dal figlio, permane titolare della scelta, con tutte le conseguenze che ciò comporta nella dimensione personale del figlio, della stessa madre, ma anche nella rete familiare e sociale dei rapporti intessuti fino a quel momento.

Il ragionamento della Corte costituzionale merita di essere condiviso ma anche sviluppato, a mio dire. Se il valore della maternità biologica, la relazione di fatto tra madre e figlio - a prescindere dalla qualità attribuita al rapporto dall'ordinamento giuridico - ha fondamento e consistenza costituzionale come afferma la Corte costituzionale, è lecito ipotizzare anche la possibilità per la madre anonima di svelare il proprio segreto e la propria identità di madre biologica al di fuori e a prescindere dall'istanza avanzata dal figlio adottato ultra venticinquenne.

4. Il diritto all'identità del figlio è più tutelato se la «madre anonima» muore.

La "signoria" della maternità biologica nella prospettiva indicata dalla Corte costituzionale sembra cedere il passo al diritto del figlio adottato di conoscere la propria identità in due recenti decisioni della Cassazione⁽³³⁾. La fattispecie da cui scaturisce il *novum* riguarda la storia di due signore, poi adottate, che erano nate in due diversi parti anonimi e che chiedono di conoscere l'identità della madre biologica della quale si scopre, nel corso dell'istruttoria, l'avvenuto decesso⁽³⁴⁾. In tale contesto, mentre i Giudici di merito (Tribunale dei Minorenni e Corte d'Appello di Torino), sembrano assecondare il triste andamento della sorte e negano l'accesso delle due signore alle informazioni sulle identità delle madri biologiche per la ragione secondo la quale «*la morte della donna non equivale a revoca implicita della volontà di rimanere anonima*», la Cassazione (sempre I sezione ma in diversa composizione) fornisce una interpretazione evolutiva dell'evento morte rispetto al diritto alla riservatezza della madre anonima, consentendo al figlio di accedere (subito) alle informazioni identificative della madre e disconoscendo così il limite temporale dei cento anni - dalla formazione del documento - previsto dall'art. 93, comma 2°, d. legis. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"⁽³⁵⁾.

Ripercorrendo gli stadi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul parto anonimo, si può rilevare che se prima dell'intervento della Corte costituzionale 2013, l'interpretazione corrente fondata sul combinato disposto dell'art. 28, comma 7°, l. adoz., art. 93, comma 2°, cod. privacy e art. 30 ordinamento dello stato civile - consentiva di fatto alla gestante che avesse optato al momento del parto per la scelta dell'anonimato la *crystallizzazione del segreto della propria maternità*, a discapito della realizzazione dell'interesse del figlio a conoscere l'identità biologica della madre naturale e delle circostanze della nascita, ora la Corte costituzionale ha ritenuto di incidere *nel profilo diacronico della tutela al segreto*, introducendo nell'ordinamento la mera eventualità di una sua "attenuazione" realizzabile solo e nella misura in cui, su richiesta del figlio adottato, la madre anonima decida di rivelarsi.

La Cassazione, sulla scia dell'esigenza di convalidare questo profilo (temporale) di tutela dell'anonimato, si spinge oltre e nell'ipotesi in cui la madre anonima sia deceduta e quindi non sia più possibile interpellarla circa la reversibilità del segreto, ritiene estinto il suo diritto all'anonimato a beneficio (totale) del diritto del figlio alla conoscenza della propria identità biologica *ex latere matris*.

Si potrebbe dire allora che con la morte della madre anonima soccombe qualsiasi interesse per la tutela del profilo diacronico dell'anonimato materno, e ciò rende necessario riproporre il tema dell'interesse che il legislatore ha inteso salvaguardare attraverso la previsione del limite dei cento anni. Viene anche da chiedersi quale sia la regola applicabile se la madre fosse irreperibile o non fosse in grado di intendere e di volere.

A ben vedere, infatti, l'intervenuto decesso della madre anonima, avrebbe consentito all'interprete di profilare due opposte soluzioni rispetto alla tutela del segreto della maternità: da un lato, infatti, si potrebbe sostenere che la morte della madre, determinando l'impossibilità di interpellare la sua volontà circa la scelta dell'anonimato, si sia portata via anche il segreto; dall'altro, si può ritenere che siccome con la morte cessano i diritti in capo alla persona e quindi anche quello al segreto, non si può dar corso ad alcun bilanciamento tra diritti contrapposti, sopravvivendo solo quello del figlio alla conoscenza della propria identità genetica.

La scelta della recente giurisprudenza della Cassazione è confluita in quest'ultima direzione e impone di chiedersi quale sia la *ratio* sottesa alla *tutela del segreto ad arbitrio della madre solo finché questa è in vita*. Il dubbio che può sorgere è se sia tutelata la mera certezza di non divenire affatto madre, né genetica, né giuridica, né sociale, oppure si voglia solo rasserenare la gestante al momento del parto.

A ben vedere, infatti, un conto è dire che con la morte della madre non si può esplicitare la garanzia procedimentale introdotta dalla Corte cost. n. 278/2013, altro è consentire lo svelamento immediato della identità della madre "rimasta anonima" *sol* per effetto della sua stessa morte.

Per quanto sia apprezzabile lo sforzo ermeneutico della Cassazione nel favorire il più possibile il diritto alla conoscenza della identità biologica del figlio, pare indiscutibile che l'equazione "morte della madre anonima = conoscibilità della sua identità per il figlio istante", abbisogni di essere strutturata entro chiare e uniformi regole procedurali di sicurezza e riservatezza, non potendosi dimenticare che "quelle stesse ragioni" che hanno giustificato la scelta dell'anonimato possono trascendere la morte del titolare della scelta, propagandosi nella sua rete familiare e sociale.

5. Il «vuoto normativo» nell'interpretazione delle sezioni unite.

All'indomani della pronuncia della Corte costituzionale n. 278/2013, i Tribunali e le Corti di merito⁽³⁶⁾ si sono trovati ad applicare una norma dichiarata incostituzionale *in parte qua* con una disparità di soluzioni. Da un lato, taluno⁽³⁷⁾ ha respinto l'istanza di accesso alle informazioni dell'adottato ritenendo di non poter ricorrere all'interpello in mancanza della novella legislativa perché con il dispositivo la Corte costituzionale⁽³⁸⁾ avrebbe inteso introdurre nell'ordinamento *una esplicita riserva di legge*.

Altra giurisprudenza di merito⁽³⁹⁾, invece ha ritenuto che in forza dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (25.9.2012, *Godelli c. Italia*, cit.) e per effetto della stessa sentenza della Corte cost. n. 278/2013, la norma dichiarata incostituzionale non possa più essere applicata e il giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della madre, debba utilizzare la disciplina generale vigente in materia (art. 28 l. adoz.) nonché la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati personali. In buona sostanza, secondo tale ultimo indirizzo, finché il legislatore non disciplina la modalità dell'interpello, il giudice deve supplire al vuoto normativo e cercare il punto di equilibrio tra i contrapposti diritti.

In tale contesto, la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione sembra porre fine al contrasto giurisprudenziale legittimando nell'ordinamento giuridico, se pure in via precaria⁽⁴⁰⁾, l'applicabilità di una regola procedimentale "*buona per il caso concreto*"⁽⁴¹⁾, capace di contemperare i diritti fondamentali in gioco, quello della madre alla riservatezza e quello del figlio alla conoscenza della propria identità. La conclusione raggiunta muove dalla ricostruzione della disciplina vigente sul diritto dell'adottato di accedere alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici alla luce delle pronunce intervenute sul punto (a partire da Corte cost., n. 425/2005, *Godelli* e infine Corte cost., n. 278/2013), anche se, a ben vedere, la chiave di volta per la soluzione accolta pare fondarsi sulla natura della decisione della Corte costituzionale⁽⁴²⁾ in uno con l'applicazione del principio di legalità nella giurisdizione secondo l'interpretazione accolta dalla medesima Cassazione.

Per il primo profilo è da rilevare che, secondo la Cassazione, la pronuncia di incostituzionalità è additiva di principio «*trattandosi di una pronuncia di accoglimento, infatti, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima - nella specie, l'implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l'eventuale revoca, da parte della madre naturale, della dichiarazione originaria - "cessa di avere efficacia" e "non [può] avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*». In tale prospettiva l'addizione normativa di cui alla pronuncia di Corte cost. ha ad oggetto la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Perciò «*l'art. 28 comma 7 vive nell'ordinamento giuridico con l'aggiunta di questo principio ordinatore capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre*».

Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare *in via riservata* la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio *non ha un diritto incondizionato* a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Se questa è la natura e l'effetto della pronuncia di incostituzionalità, a nulla rileva - secondo la Cassazione - la circostanza che la Corte costituzionale consegni l'addizione normativa ad un principio *self-executing* senza regole di dettaglio e si indirizzi al legislatore perché questi colmi il vuoto normativo. Infatti ciò «*non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi sottoposti*».

E così la Cassazione fornisce una lettura del dispositivo d'incostituzionalità di CORTE COST. n. 278/2013 che «*non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo*», ma «*diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza d'illegittimità*».

Le argomentazioni fondate sulla natura della pronuncia di incostituzionalità si consolidano nell'operatività *del principio di legalità della giurisdizione nell'interpretazione prospettata dalla Cassazione*. La legge alla quale il giudice è soggetto non può che essere quella quale risulta modificata per effetto dell'addizione - ad opera della Corte costituzionale - di un principio di diritto. Da tale conclusione, che a detta della Cassazione non toglie spazio alla riserva di legge, la Cassazione muove per legittimare, ad opera del giudice del caso concreto, l'integrazione di una buona regola procedimentale capace di tenere in considerazione gli interessi delle parti in gioco.

6. Il procedimento di interpello: la regola «buona per il caso concreto».

Il procedimento che il giudice può applicare ove nel caso concreto fosse a ciò richiesto dal figlio adottivo ai sensi dell'art. 28, comma 7°, l. adoz.⁽⁴³⁾ secondo la Corte deve seguire alcuni "criteri-guida": 1) interpello della madre ai fini di una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima, 2) da parte del giudice, 3) su richiesta del figlio, 4) rispettando l'assoluta riservatezza della donna.

Delineati i confini, il procedimento da utilizzare è quello "base" di volontaria giurisdizione previsto dai commi 5° e 6° dell'art. 28 della legge n. 184/1983. Si tratta del procedimento di volontaria giurisdizione utilizzabile allorché l'adottato maggiorenne voglia accedere alle informazioni circa le proprie origini e la madre *non* abbia fatto la dichiarazione di anonimato al momento del parto.

La Cassazione propone, quindi, di utilizzare tale "contenitore neutro"⁽⁴⁴⁾ *adattandolo al caso in esame* attraverso l'integrazione di alcuni parametri normativi: l'art. 93, comma 3°, cod. privacy e l'art. 28, comma 6°, l. adoz.

La prima citata disposizione - che consente in ogni tempo la comunicabilità delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica sempre nell'osservanza delle opportune cautele per evitare che la madre sia identificata - «*detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere all'interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla*»⁽⁴⁵⁾.

La seconda, la quale prevede che l'accesso per l'adottato alle notizie sulla sua origine e l'identità dei genitori biologici avvenga con modalità tali da evitare "turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente" deve essere interpretata con riferimento a tutte le posizioni coinvolte nella vicenda (figlio e madre) con la conseguenza che «*la ricerca e il contatto ai fini dell'interpello riservati siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare*»⁽⁴⁶⁾.

Tale cornice normativa esistente, integrata dal principio costituzionale di cui alla pronuncia di illegittimità, permetterebbe al giudice di reperire la regola del caso concreto in attesa dell'intervento del legislatore, e tale conclusione è resa viepiù necessaria dall'esigenza di assicurare un'interpretazione del diritto interno conforme al diritto sovranazionale e alle pronunce della Corte europea. Per quanto ragionevole sia il risultato raggiunto dalle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, non può sottacersi la "debolezza" dei parametri normativi invocati ad integrazione della "regola buona" per il caso concreto. Per quanto significativo sia il richiamo alla tutela della riservatezza, segretezza e dignità della donna, rimangono nell'ombra le regole che in concreto consentono di realizzare l'auspicata tutela, perché l'interpello presuppone in primo luogo la complessa attività di ricerca di una madre.

In definitiva, parrebbe piuttosto che la sostanza dell'argomentazione della Cassazione si fondi nell'esigenza, rispettabilissima, di conformare l'effettività della tutela del diritto interno a quella prevista e auspicata dalla Corte eur. dir. uomo, integrando in tal modo la Cassazione la validità di quel parametro costituzionale, cioè l'art. 117, comma 1°, Cost. che la Corte costituzionale nella pronuncia n. 278/2013 aveva ritenuto assorbito. Come a dire che la possibilità giuridica del giudice del caso concreto di attivare il procedimento di interpello, nell'assenza di una normativa *ad hoc*, derivi in ultima analisi, dalla necessità di rendere effettivo il bilanciamento di interessi contrapposti così come richiesto dalla Corte europea.

Ciò che desta perplessità, tuttavia, è la soluzione pratica accolta dalle sezioni unite: cioè il consentire che la disciplina del nuovo procedimento di interpello - cui è demandato il compito di contemperare interessi delicati della persona e diversi dal procedimento di interpello esistente - sia rimessa a protocolli e linee guida⁽⁴⁷⁾ diversificati da tribunale a tribunale, a discapito, di quell'antica *certezza del diritto* e *legalità nella giurisdizione* del cui tramonto oramai si è testimoni, se non anche protagonisti⁽⁴⁸⁾.

7. Riflessioni conclusive.

La riflessione condotta lungo le direttrici indicate dalla giurisprudenza ha posto in evidenza innanzitutto l'esistenza di una "pretesa" accordata nel nostro ordinamento alla donna partoriente di poter rinunciare alla propria genitorialità, da ogni punto di vista, biologico, giuridico, sociale.

Ciò è consentito in tale forma decisiva *solo al momento del parto* in funzione dell'esigenza di salvaguardare il diritto fondamentale alla vita del neonato e alla salute della gestante.

Fatta la scelta dell'anonimato, scema la tutela del diritto alla vita del neonato, preoccupandosi così l'ordinamento di proteggere la "non maternità" della partoriente cui rimane comunque affidata l'ultima parola in ordine al segreto solo qualora l'istanza di "svelamento" sia avanzata dal figlio.

Manca qualsivoglia previsione circa la possibilità che la donna, titolare del diritto di disporre del segreto, possa gestire *in un altro contesto* la reversibilità del segreto⁽⁴⁹⁾, una volta venute meno le ragioni di salute che avevano consentito e giustificato tale scelta.

Si potrebbe infatti considerare che se la scelta dell'anonimato è pensata in ragione della rilevanza dei diritti da salvaguardare, ben si potrebbe sostenere che, venute meno quelle ragioni, anche la madre vanti una "pretesa" *alla conoscenza della propria discendenza genetica*, quale componente della propria identità e quindi nella prospettiva della tutela integrale della sua persona.

La giurisprudenza, solo su impulso del figlio adottivo, introduce la mera eventualità di rendere reversibile il segreto, valutando l'interpello quale punto di equilibrio tra il diritto al segreto della partoriente e quello del figlio a conoscere la propria identità genetica.

Il procedimento di interpello è prova della tensione verso il riconoscimento della tutela dell'identità del figlio, strumento per garantire un bilanciamento di interessi contrapposti, non già però garanzia di effettività e tutela piena dell'interesse del figlio a ricostruire la propria identità. Infatti, se la madre, a seguito di interpello, rifiuta di prestare il proprio consenso, l'identità del figlio sotto questo profilo rimane insoddisfatta.

Nell'evoluzione della giurisprudenza italiana il "punto di equilibrio" sembra piuttosto raggiunto nell'"evento morte" della donna rimasta anonima.

La disciplina, si è detto, non prevede che la madre in vita possa disporre del proprio segreto anche per dopo la propria morte, ma la Cassazione - in linea con il diritto sovranazionale - dopo la morte della donna sposta l'ago della bilancia preferendo soddisfare la tutela del diritto all'identità del figlio a discapito della salvaguardia della situazione svelata della maternità biologica che potrebbe avere ancora ripercussioni anche giuridiche nell'ambiente familiare e sociale della donna defunta⁽⁵⁰⁾.

L'anonimato, scelto e mantenuto durante la vita, ed anche per ipotesi qualora la madre a seguito di interpello lo abbia confermato, viene svelato al figlio con la morte della donna a prescindere da ogni considerazione circa la volontà della stessa.

Se il procedimento di interpello funge da garanzia della possibilità di un ripensamento, la morte della donna segna il punto di incrocio tra il diritto alla riservatezza e quello alla conoscenza delle proprie origini per il figlio, e garantisce la tutela effettiva di quest'ultimo.

Le sezioni unite, si è detto, rendono possibile, attuale ed effettivo il procedimento d'interpello a coronamento della strada percorsa dalla Corte europea e dalla nostra Corte costituzionale, adattando una procedura - modulata per l'ipotesi in cui non vi è scelta di anonimato - al caso opposto ove, inverò, il fulcro della disciplina dovrebbe concentrarsi sulla garanzia di riservatezza della donna attraverso la previsione di chiare regole processuali.

Sorprendentemente, dopo l'intervento delle sezioni unite si scopre dell'esistenza di nuove "linee guida" pubblicate dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna che contengono la "*Procedura in materia di istanza di accesso alle origini presentata da soggetto nato da madre che non ha consentito ad*

essere nominata⁽⁵¹⁾, ove è dato leggere quale punto acquisito che la *conoscenza dell'avvenuto decesso* della madre biologica dell'istante ad opera del Tribunale è sempre motivo di accoglimento dell'istanza⁽⁵²⁾ così come pure è prevista l'ipotesi che nel caso in cui la madre sia residente in altro Distretto di Corte d'appello "il procedimento sia affidato al Trib. Minorenni competente in ragione del luogo di residenza della madre biologica", nella speranza che nel frattempo anche quest'ultimo Tribunale abbia provveduto a regolamentare una propria procedura⁽⁵³⁾.

A ben vedere, la conclusione della vicenda del parto anonimo nell'elaborazione della recente giurisprudenza non riesce a diffondere quella serenità sperata. L'esempio del modello francese, piuttosto, dovrebbe condurre legislatore ed interprete a pensare una disciplina organica e calibrata in ragione del fondamento della scelta dell'anonimato, della considerazione dell'identità del figlio ma anche nella prospettiva di tutelare quella della partoriente e dell'esigenza di salvaguardare il profilo della riservatezza *erga omnes* della donna da affidare a regole procedurali snelle, cioè povere di soggetti istituzionalmente preposti ai singoli passaggi esplorativi, e uniformi.

Rimane la curiosità di capire cosa potrebbe succedere nel caso di violazione di una di quelle regole ad opera di uno o più dei soggetti coinvolti nel procedimento con conseguente diffusione/svelamento dell'identità materna nonostante il veto opposto dalla donna. Ma in relazione a questo ulteriore profilo si dovrà attendere l'esito del probabile contenzioso che forse seguirà all'intervento del legislatore⁽⁵⁴⁾.

(*) Contributo pubblicato in base a referee.

(1) CASS., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, in *Foro it.*, 2017, I, 477, con nota di LIPARI, *Giudice legislatore*, AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, e di CASABURI; in *Corr. giur.*, 2017, 609 ss., con nota di BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite*.

(2) CORTE COST., 22.11.2013, n. 278, (in G.U. 2.11.2013, n. 48), in questa *Rivista*, 2014, I, 285 ss., con nota di commento di MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, e di LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*; nonché in *Fam. e dir.*, 2014, 11 ss., con nota di CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*; in *Guida al dir.*, 2013, n. 49-50, 20 ss., con nota di G. FINOCCHIARO, *Il segreto sulle origini perde il carattere irreversibile ma la donna può decidere se restare nell'anonimato*; in *Foro it.*, 2014, I, 4 ss., con nota di CASABURI, *Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*.

(3) Favorevoli all'interpello "giurisprudenziale" sono TRIB. MIN. TRIESTE, decr. 5.3.2015, in *Fam. e dir.*, 2015, 830 ss. con nota di CARRATTA, *Effettività del diritto alla ricerca della madre biologica e inerzia del legislatore*; TRIB. MIN. FIRENZE, ord. 7.5.2014, in *Fam. e dir.*, 2014, 1003, con nota di CARBONE, *L'adottato alla ricerca della madre biologica*; Trib. min. Piemonte e Valle d'Aosta (ined.); in attesa dell'intervento del legislatore si pone l'orientamento dei Tribunali di Milano, Catania, Bologna, Salerno, (ined.), richiamato dalle sezioni unite n. 1946/2017, cit.

(4) Ammette l'interpello riservato anche senza legge, APP. CATANIA, decr. 5.12.2014, in *Foro it.*, 2015, I, 697; APP. VENEZIA, 21.3.2014, ined.; APP. SALERNO, 25.7.2016, in *ilfamiliarista.it*, 28.12.2016, e, da ultimo dopo CASS., sez. un., n. 1946/2017; APP. SALERNO, decr. 7-8.2.2017, in *Il Caso.it*; "preferisce" attendere l'intervento del legislatore, APP. MILANO, decr. 10.3.2015, ined., che ha dato luogo all'intervento del Procuratore generale di cui alla pronuncia a sezioni unite.

(5) CASS., n. 1946/2017, cit.: «*In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità*».

(6) CORTE COST., n. 278/2013, cit.: «*E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*».

(7) Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è previsto e disciplinato dalla c.d. legge sull'adozione (l. 4.5.1983, n. 184) modificata una prima volta dalla l. 28.3.2001, n. 149. Cfr. PALMERINI, *Commento all'art. 24, commi 4-8*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2002, 1016 ss.; nonché LENTI, *Adozione e segreti*, in

questa **Rivista**, 2004, II, 229 ss. L'art. 28, comma 7°, è stato quindi ulteriormente modificato dall'art. 177 d. legis. 30.6.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); FADIGA, *L'adozione legittimante, Il diritto di sapere*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, Giuffrè, 2012, II, 934 ss.; MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001, 1768; LISSELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 413 ss. Il diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie origini è tutelato da disposizioni di diritto internazionale pattizio ed in particolare gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York 20.11.1989 ratificata con l. 27.5.1991, n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20.11.1989) e dall'art. 30 della Convenzione de L'Aja 29.5.1993, ratificata con l. 31.12.1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale*; per un commento a tale ultimo citato provvedimento si v. MOROZZO DELLA ROCCA, voce «Adozione internazionale», nel *Digesto IV ed., disc. priv., sez. civ. Agg.*, Utet, 2000, 26 ss.; DOGLIOTTI, *Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle origini dell'adottato*, in *Fam. e dir.*, 1999, 406 ss.

(8) Il riferimento, come è noto, va agli artt. 2, 3 e 117 Cost. nonché all'art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

(9) Rievoca la prassi già diffusa in epoca preunitaria, CASABURI, *Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*, in *Foro it.*, I, 8 ss., ed ivi riferimenti normativi. L'a. ricorda come l'abbandono dei neonati storicamente era praticato non tanto per ragioni economiche quanto piuttosto per motivi di onore sia da parte di donne nubili e spesso giovanissime, che di donne sposate, intenzionate ad occultare una nascita illegittima considerata infamante; ed ancora v. BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in questa **Rivista**, 2009, II, 283 ss.

(10) In G.U., suppl. ord., 3.12.2000, n. 303, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. In dottrina, cfr. STANZIONE, *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Giuffrè, 2001; ARENA, *Le nuove procedure dello stato civile*, Sepel, 2002. In attesa delle modifiche a seguito della l. 10.12.2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale* e del d. legis. 28.12.2013, n. 154 (in G.U. 8.1.2014, n. 5), *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, cfr. anche CASABURI, *Il completamento della riforma della filiazione*, (d. legis., 28 dicembre 2013, n. 154), in *Foro it.*, 2014, V, 1 ss.

(11) "Art. 30 (Dichiarazione di nascita). 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito il parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. 3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. 5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 10, comma 2. 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto".

(12) TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il «dilemma» del diritto della donna partoriente all'anonimato*, in AA.VV., *Liber amicorum per Dieter Henrich, Parte generale e persone*, I, Giappichelli, 2012, 172 ss.; MANTOVANI, *Il primato della maternità nell'accertamento dello status di figlio*, *ibidem*, 138 ss.; CUBEDDU, *La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi*

europci, in *Famiglia*, 2006, 869; RENDA, *Proposte per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 103 ss.

(13) Gi CortE COST., 5.5.1994, n. 171, in *Fam. e dir.*, 1994, 493, con nota di commento di SCIANCALEPORE. In tale pronuncia, la Corte se pure come *obiter dictum* ha affermato che «qualunque donna ancorch da elementi informali risulti trattarsi di donna coniugata, pu dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita»; sul tema dell'accertamento della maternit, cfr. in maniera approfondita, RENDA, *L'accertamento della maternit. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008.

(14) ALPA, *Status e capacit. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Laterza, 1993.

(15) V. anche art. 29 Ord. stato civile, modificato ex art. 1, comma 1°, lett. c), d.p.r. 30.1.2015, n. 26; in particolare il comma 6°, prevede che «l'ufficiale dello stato civile accerta la verit della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, commi 2 e 3».

(16) Gi in B. CHECCHINI, *Una singolare fase della maternit. Tra il parto e l'atto di nascita*, in questa *Rivista*, 2013, II, 83 ss. (ed *ivi* nt. 19); gi LENTI, *Adozione e segreti*, *ivi*, 2004, II, 238, e TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il dilemma del diritto della donna partoriente all'anonimato*, in *Aa.Vv.*, *Liber amicorum per Dieter Henrich*, cit., 178, sub nt. 17; di contrario avviso RENDA, *L'accertamento della maternit. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008, 150, nt. 79.

(17) V. il d.m. 16.7.2001, n. 349, il quale specifica che nel caso di donna che si sia avvalsa dell'anonimato, si deve indicare il codice 999 ma «deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo in cui  avvenuto il parto (...) per mezzo del raccordo con la cartella clinica,  tecnicamente possibile individuare la madre biologica»: cos, STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Dir. fam.*, 2010, 426.

(18) L. 4.5.1983, n. 184, (in G.U., suppl. ord., 17.5.1983, n. 133), *Diritto del minore ad una famiglia*.

(19) Disciplina che va integrata dalla previsione di cui all'art. 29 ordinamento stato civile (v. nt. 15).

(20) CortE COST., 25.11.2005, n. 425, in *Guida al dir.*, 2005, n. 47, 28, con osservazioni di FIORINI; in questa *Rivista*, 2006, I, 545 con osservazioni di LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*; in *Famiglia*, 2006, 155, con osservazioni di BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identit dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*; in *Giur. cost.*, 2005, 4602, con osservazioni di COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*; in *Fam. pers. e succ.*, 2006, 884, con osservazioni di CARLETTI, *Accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini: legittimo il divieto ove la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata*; in *Dir. informazione e informatica*, 2006, 101, con osservazioni di TRUCCO, *Anonimato della madre versus "identit" del figlio davanti alla Corte costituzionale*.

(21) Cos incisivamente ribadisce CortE COST., n. 278/2013: «la salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per s stessa la genitorialit naturale».

(22) In tale decisione, tuttavia, stupisce trovare la conclusione per la quale l'irrevocabilit della scelta dell'anonimato deve essere spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l'anonimato possa comportare, per la madre «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e gi adulto, interpellata dall'autorit giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volont», cos CortECOST., n. 425/2005 (ci che  proprio successo pochi anni dopo).

(23) Corte eur. dir. uomo, 13.2.2003, n. 42326, ric. 42326/98, *Odivre c. Francia*«(...) non si pu negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per salvaguardare la sua salute, partorendo in condizioni sanitarie adeguate», in *Famiglia*, 2004, 1109, con nota di RENDA, *La sentenza Odivre c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*; in *Giust. civ.*, 2004, I, 2177, con nota di Piccinini, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternit naturale*; LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odivre c. Francia*, in questa *Rivista*, 2004, II, 283 ss.; per un compiuto inquadramento del sistema vigente in Francia si vedano, oltre agli aa. test citati, anche le considerazioni di PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Quad. cost.*, 2012; si ricorda in particolare la *Loi n. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative  l'accès aux origines des personnes adoptes et pupilles de l'tat*, che ha improntato la legislazione francese al principio della *rversibilit* del segreto attraverso l'istituzione del *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, CNAOP, organo deputato all'opera di intermediazione cui si pu rivolgere sia la persona alla ricerca delle proprie origini sia la madre biologica che vuole ripensare alla propria scelta di anonimato.

(24) "Art. 93. Certificato di assistenza al parto. 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto  sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei

registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'art. 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima dia identificabile".

(25) Per la rinuncia alla "genitorialità giuridica" sarebbe bastato il mancato riconoscimento (salvo il rischio di essere esposto ad una dichiarazione giudiziale di accertamento della maternità).

(26) BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del rischio dei genitori*, in *Famiglia*, 2006, 164.

(27) "Art. 28.

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396".

(28) Diversamente, l'evoluzione dell'istituto dell'adozione legittimante, al di fuori dell'ipotesi in cui la madre biologica abbia optato per l'anonimato al momento del parto. In tal senso si veda la storia dell'evoluzione normativa intervenuta sul punto, in B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 709 ss.

(29) In uno con la previsione dell'art. 93 cod. privacy di cui si è detto.

(30) CORTE EUR. DIR. UOMO, 25.9.2012, ric. 33783/09, *Godelli c. Italia*, in questa **Rivista**, 2013, I, 103 ss., con nota di commento di LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*. La decisione è commentata anche da INGENITO, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giust. civ.*, 2013, 1608 ss.; CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contenimento*, in *Fam. e dir.*, 2013, 537 ss.; MARGARIA, *Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana*, in *Minori giust.*, 2013, 340 ss.

(31) L'istanza avanzata dal figlio adottato è consentita raggiunti i 25 anni (o anche i 18 se ricorrono gravi e comprovati motivi che riguardano la sua salute psicofisica).

(32) Si rammenta che in tale sede la Corte europea aveva affermato che se la madre biologica avesse deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dava alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso alle informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In tal modo, l'Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e ha così oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato con conseguente violazione dell'art. 8 della Convenzione.

(33) CASS., 21.7.2016, n. 15024, in questa **Rivista**, 2016, I, 1484, con nota di commento di M.G. STANZIONE, *Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti*, e CASS., 9.11.2016, n. 22838, *ivi*, 2017, I, 319, con nota di commento di EAD., *Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*; entrambe le Cassazioni sono commentate da ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Fam. e dir.*, 2017, 24 ss.; GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra corti*, in *Pers. e merc.*, 2017, 44 ss.; CARBONE, *Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto*, in *Corr. giur.*, 2017, 29 ss.

(34) Le due vicende approdate in Cassazione sono sostanzialmente simili e sono state quindi "accumunate" in punto di fatto solo per motivi espositivi; entrambe sono confluite nelle pronunce del Tribunale di Torino, confermate in Appello da cui sono seguite le impugnazioni poi confluite nelle citate Cassazioni. In un caso analogo, invece, APP. CATANIA, 13.1.2016, in *www.ilcaso.it*, aveva consentito l'accesso alle informazioni nonostante l'avvenuto decesso sul presupposto che la morte estingue il diritto alla riservatezza della madre per cui non si fa più questione di bilanciamento di diritti. Tale interpretazione deriverebbe proprio dalla previsione dell'art. 93 d. legis. 30.6.2003, n. 196, che nel caso di anonimato limita l'ostensibilità di cartella clinica e certificato di assistenza al parto a dopo i 100 anni dalla formazione del documento. CASS., 21.7.2016, n. 15024: «Nel caso di c.d. parto anonimo sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall'art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278/2013) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta», in *Foro it.*, 2016, I, 3114, con nota di CASABURI; in *ilfamiliarista.it*, 17.1.2017, con nota di CAGNAZZO; in *giustiziacivile.com*, 1°2.2017, con nota di VICIANI; in *Dir. e giust.*, 30.11.2016; in *Dir. fam. e pers.*, 2017, I, 28. CASS., 9.11.2016, n. 22838: «Il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando, nella fattispecie, il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto, o della cartella clinica, di cui all'art. 93, commi 2 e 3, d. lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti», in *ilfamiliarista.it*, 26.4.2017, con nota di MONTARULI; in *Foro it.*, 2016, I, 3784, con nota di CASABURI; in *Dir. e giust.*, 10.11. 2016, con nota di PALEARI; in *Guida al dir.*, 2016, n. 48, 31, con nota di FINOCCHIARO; *ivi*, 2017, n. 6, 52.

(35) Per agilità si ricorda che «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi i cento anni dalla formazione del documento».

Così non è nella legge francese, ove la madre può sempre opporsi a che la propria identità sia svelata anche dopo la morte; art. L. 147-6 *Code de l'Action Sociale et des Familles*, introdotto ex art. 1 l. 22.1.2002, n. 93; cfr. sul punto CASS., 21.7.2016, n. 15024, cit.

(36) La situazione ricorrente nelle pronunce in rassegna è la seguente: un "figlio" maggiorenne, nato da parto anonimo e desideroso di conoscere la propria identità genetica (dal lato materno), propone un'istanza al giudice affinché quest'ultimo verifichi - attraverso un interpello riservato -, la persistenza della volontà della "madre" - rimasta anonima - di non essere nominata e ciò, appunto, al fine di accedere alle informazioni riservate relative alla partoriente. Si tratta di una persona, - figlio nato da parto anonimo - identificato nello *status* in quanto adottato e "figlio", quindi, di genitori adottivi cui però manca un tassello della propria identità: quella della madre biologica. La scelta dell'anonimato della gestante al momento del parto conduce alla dichiarazione di adottabilità del figlio (di nessuno) ed il passaggio del tempo trascorso - dalla nascita al raggiungimento della maggiore età - comporta l'acquisizione in capo al figlio di uno *status* e di un conforme possesso di *status*.

(37) V. Tribunale e Corte d'Appello di Milano (ined.), pronunce da cui il ricorso del Procuratore generale che ha dato luogo a CASS., sez. un., n. 1946/2017, cit., ed *ivi* si richiamano gli orientamenti dei Tribunali minorenni di Catania, Bologna, Brescia e Salerno (ined.).

(38) In particolare, rileva l'inciso: «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza».

(39) TRIB. MIN. TRIESTE, decr. 5.3.2015, in *Fam. e dir.*, 2015, 830 ss.; APP. CATANIA, decr. 5.12. 2014, in *Foro it.*, 2015, I, 697.

(40) V. CASS., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, cit.

(41) Espressione anch'essa mutuata da Cass., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, cit. (§ 8.2).

(42) Cfr. AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, in *Foro it.*, 2017, I, 494, per il quale le decisioni additive a dispositivo generico con contestuale richiamo nello stesso dispositivo, dell'intervento del legislatore, denominate anche additive non auto applicative con monito rinforzato, costituiscono una categoria particolare, che riconducono a legittimità la disposizione censurata mediante l'aggiunta di una parte normativa che deve essere integrata dal legislatore «e tale successivo intervento legislativo è espressamente richiamato in dispositivo, sì da appartenere al contenuto testuale della dichiarazione di incostituzionalità quale monito rinforzato». Tale monito rinforzato differenzerebbe tali pronunce dalle altre additive. In dottrina, cfr. diffusamente, PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Giappichelli, 1996.

(43) Rileva in tale contesto il mancato ricorso al procedimento analogico, LIPARI, *Giudice legislatore*, in *Foro it.*, 2017, I, 492 ss.

(44) Cfr. Cass., sez. un., 19.6.1996, n. 5629, in *Giur. it.*, 1996, I, 1300.

(45) Cass., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, cit., § 9.

(46) Cass., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, cit., § 9.

(47) Tali sono definiti, infatti, dalla stessa Cass., sez. un., 1946/2017, cit., le indicazioni provenienti da alcuni Trib. min.; critico CASABURI, in *Foro it.*, 2017, I, 491.

(48) CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Giuffrè, 2015; diversamente, prospetta la realtà di un diritto in chiave di "giurisdizionalizzazione", LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, 2017.

(49) Anche ipotizzando un accordo con il figlio, come nella legge francese.

(50) Cfr. BUGETTI, *Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato*, in *Fam. e dir.*, 2016, 476 ss.; nonché ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, cit., ove l'a. conclude: «Nel caso di specie, identificata la madre anonima deceduta, non può negarsi che il figlio non riconosciuto (come quello non riconoscibile) possa far valere nei confronti degli eredi del genitore biologico il diritto successorio alla rendita vitalizia di cui al combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c.» (*ivi*, 32).

(51) Si tratta di Linee guida predisposte dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna che definiscono la «Procedura in materia di istanza di accesso alle origini presentata da soggetto nato da madre che non ha consentito ad essere nominata», depositate il 5.5.2017.

(52) Pare legittimo chiedersi quale sia il livello di "conoscenza" richiesto, che consente l'immediato accoglimento dell'istanza del figlio.

(53) Tale ultima asserzione presuppone che si sia già acquisita la diversa residenza.

(54) La Camera ha approvato (18.6.2015) il testo unificato di alcune proposte di legge ancora all'esame del Senato (d.d.l. S. 1978 «Modifiche all'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita»).